COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 DEL 25-11-2025

OGGETTO:	**Servizio trasporto scolastico anno 2026 - Determinazioni.**

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di novembre alle ore 14:00, nella casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Giovanni MAURO	**SINDACO**	**P**
Georgia TRAMACERE	**VICE SINDACO**	**P**
Tania D'ACQUARICA	**ASSESSORE**	**P**
Nicola ARCUTI	**ASSESSORE**	**P**
Fernando GUIDO	**ASSESSORE**	**P**

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio ANTONICA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Giovanni MAURO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Giuseppe CAGGIA

Lì, ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

Lì, ...

Si premette che la presente seduta di Giunta Comunale viene svolta in modalità a distanza, ai sensi del "*Regolamento per il funzionamento delle sedute della Giunta Comunale in modalità a distanza*", approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 18-04-2023, così come modificato con Deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2025;
Nello specifico risulta, circa i componenti, che il Sindaco, il Segretario Comunale e n. 1 Assessore (Fernando GUIDO) sono presenti fisicamente nella Casa Comunale mentre sono collegati da remoto tramite whatsapp gli Assessori: Georgia TRAMACERE, Tania D'ACQUARICA e Nicola ARCUTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali in coincidenza con la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. secondo cui il Comune approva le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, secondo cui al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni di determinazione per l'esercizio successivo delle tariffe per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

- il combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

- lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- la giurisprudenza contabile investita delle problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;
- la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "Trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "Servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art.6, comma 3, del dl. N.55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui

alle disposizioni dell'art.117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;

- a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art.10bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se "la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145";
- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";*

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Aradeo gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Aradeo, frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado del territorio, tramite appalto dei servizi;
- il servizio di trasporto assicura l'accompagnamento degli alunni accolti al servizio, da casa ai diversi edifici scolastici;
- il servizio di trasporto scolastico prevede una gestione a terzi mediante l'utilizzo di uno scuolabus di proprietà comunale, concesso in comodato d'uso alla Ditta appaltatrice;

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- l'art. 34 della Costituzione nel contemplare e garantire il diritto allo studio dispone l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni che, in quanto tale, deve essere gratuita, nonché il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più elevati del percorso scolastico;

Considerato che le tariffe attualmente vigenti per il trasporto scolastico, sono state approvate con la Delibera di Giunta n. 167 del 28/11/2024, ma occorre adeguarle per l'anno 2026 alla nuova tipologia di servizio, prevedendo un importo di €. 25,00 mensili pro-capite, riducendola ad €.12,50 dal secondo figlio in poi appartenente allo stesso nucleo familiare al fine di agevolare le famiglie con più figli fruitori dello stesso servizio,

Dato atto che con le previsioni di dette tariffe, in relazione ai costi attuali del servizio, è prevedibile una copertura:

- tramite ticket per circa il 69% del costo complessivo;

- tramite contribuzione regionale (diritto allo studio) per circa il 5%;
- tramite contribuzione comunale per il 26%;

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare le suddette tariffe del trasporto scolastico;
Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ex art. 49 TUEL, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali ed Istituzionali e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il TUEL, in particolare gli artt. 48, 151, 172;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che il servizio di trasporto scolastico del Comune di Aradeo è erogato a favore delle famiglie residenti nel comune che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che sono stati accolti al servizio dopo apposita richiesta;
3. **di approvare** per l'anno 2026 le tariffe del trasporto scolastico come di seguito evidenziate:
   - Tariffa unica mensile andata/ritorno: € 25,00 pro-capite;
   - Tariffa ridotta per i nuclei familiari con più figli fruitori del servizio: € 12,50 per il secondo o più figli;
4. **di allegare** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028, in conformità al disposto di cui all'art.172, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i;
5. **di dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale verbalizzante, ai sensi dell'art.4, comma 3 del citato Regolamento, attesta che è stata data ampia possibilità a tutti i partecipanti di:
- percepire la presenza in remoto degli altri componenti partecipanti alla seduta;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese.

Il Segretario verbalizzante, con l'apposizione della firma al presente atto, attesta altresì, che:
- ha avuto modo di accertare l'identità dei componenti della Giunta intervenuti e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti hanno avuto modo di percepire quanto accaduto durante la riunione e deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- che lo svolgimento dell'adunanza è stata regolare, senza particolarità ed in conformità al regolamento approvato con D.C.C. n. 16/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Giovanni MAURO	F.to Dr. Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 28-11-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giuseppe CAGGIA